

Estratto NOTA DCPREV prot. n. 16177 del 30/11/2017

Modifiche al D.M. 5 agosto 2011, introdotte dal D.M. 7 giugno 2016.

Chiarimenti.

[...] si rappresenta che il D.M. 7 giugno 2016 non ha previsto alcuna proroga dei termini per il completamento degli obblighi di aggiornamento per i tecnici abilitati già iscritti negli elenchi dei professionisti antincendio al 27 agosto 2011, data di entrata in vigore del D.M. 5 agosto 2011.

Si evidenzia, infatti, che il citato decreto 7 giugno 2016, emanato esclusivamente *“al fine di meglio precisare la cadenza temporale dei corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, che i professionisti devono svolgere per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”*, prevede, all’art.1, la completa sostituzione del comma 1 dell’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011.